



Comune di Livorno

BANDO DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ACCESSO ALLA LOCAZIONE A CANONE SOSTENIBILE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE DI PROPRIETÀ PRIVATA, UBICATI A LIVORNO IN VIALE PETRARCA ANGOLO VIA FERRARIS

- a) Viste le decisioni della Giunta Comunale n. 331 del 5 dicembre 2016, n.104 del 24 marzo 2017 e n. 333 del 9/11/2017;
- b) viste le Deliberazioni di Giunta comunale n. 512 del 24/7/2018, n.654 del 26/09/2018 e n.941 del 12/12/2018;
- c) ai sensi di quanto previsto all'art.1 commi 2 e 3 del D.M. 22 aprile 2008, dell'art. 2, comma 3, della L. n. 431/98, nonché ai sensi della Convenzione del 19 dicembre 2018 stipulata tra il Comune di Livorno ed ESSELUNGA S.P.A.(la "Convenzione") per l'attuazione dell'intervento di edilizia residenziale sociale privata in locazione a canone sostenibile sul complesso immobiliare sito nel Comune di Livorno, all'incrocio tra viale Petrarca e via Ferraris avente ad oggetto complessivi 18 alloggi, oltre ai posti auto esterni pertinenziali e gli spazi condominiali, così di seguito censiti al Catasto Fabbricati del predetto Comune:
- 1) **foglio 32, mappale 1774, subalterno 676**, viale Petrarca n. 65, piano T, interno 1, scala B, edificio 72, categoria A/2, classe 3, consistenza vani 5,5;
 - 2) **foglio 32, mappale 1774, subalterno 677**, viale Petrarca n. 65, piano T, interno 2, scala B, edificio 72, categoria A/2, classe 3, consistenza vani 5,5;
 - 3) **foglio 32, mappale 1774, subalterno 678**, viale Petrarca n. 67, piano T, interno 1, scala A, edificio 72, categoria A/2, classe 3, consistenza vani 5,5;
 - 4) **foglio 32, mappale 1774, subalterno 679**, viale Petrarca n. 67, piano T, interno 2, scala A, edificio 72, categoria A/2, classe 3, consistenza vani 5,5;
 - 5) **foglio 32, mappale 1774, subalterno 680**, viale Petrarca n. 69, piano T, interno 1, edificio 71, categoria A/2, classe 3, consistenza vani 5,5;
 - 6) **foglio 32, mappale 1774, subalterno 681**, viale Petrarca n. 69, piano T, interno 2, edificio 71, categoria A/2, classe 3, consistenza vani 5,5;
 - 7) **foglio 32, mappale 1774, subalterno 688**, viale Petrarca n. 65, piano 1, interno 4, scala B, edificio 72, categoria A/2, classe 3, consistenza vani 5,5;
 - 8) **foglio 32, mappale 1774, subalterno 689**, viale Petrarca n. 65, piano 1, interno 3, scala B, edificio 72, categoria A/2, classe 3, consistenza vani 5,5;
 - 9) **foglio 32, mappale 1774, subalterno 690**, viale Petrarca n. 67, piano 1, interno 4, scala A, edificio 72, categoria A/2, classe 3, consistenza vani 5,5;
 - 10) **foglio 32, mappale 1774, subalterno 691**, viale Petrarca n. 67, piano 1, interno 3, scala A, edificio 72, categoria A/2, classe 3, consistenza vani 5,5;
 - 11) **foglio 32, mappale 1774, subalterno 692**, viale Petrarca n. 69, piano 1, interno 4, edificio 71, categoria A/2, classe 3, consistenza vani 5,5;
 - 12) **foglio 32, mappale 1774, subalterno 693**, viale Petrarca n. 69, piano 1, interno 3, edificio 71, categoria A/2, classe 3, consistenza vani 5,5;
 - 13) **foglio 32, mappale 1774, subalterno 700**, viale Petrarca n. 65, piano 2, interno 6, scala B, edificio 72, categoria A/2, classe 3, consistenza vani 5,5;
 - 14) **foglio 32, mappale 1774, subalterno 701**, viale Petrarca n. 65, piano 2, interno 5, scala B, edificio 72, categoria A/2, classe 3, consistenza vani 5,5;
 - 15) **foglio 32, mappale 1774, subalterno 702**, viale Petrarca n. 67, piano 2, interno 6, scala A, edificio 72, categoria A/2, classe 3, consistenza vani 5,5;
 - 16) **foglio 32, mappale 1774, subalterno 703**, viale Petrarca n. 67, piano 2, interno 5, scala A, edificio 72, categoria A/2, classe 3, consistenza vani 5,5;

- 17) **foglio 32, mappale 1774, subalterno 704**, viale Petrarca n. 67, piano 2, interno 6, edificio 71, categoria A/2, classe 3, consistenza vani 5,5;
- 18) **foglio 32, mappale 1774, subalterno 705**, viale Petrarca n. 69, piano 2, interno 5, edificio 71, categoria A/2, classe 3, consistenza vani 5,5;
- d) rilevato che, ai sensi dell'articolo 6.3 della succitata Convenzione, è previsto che il Comune di Livorno proceda alla prima selezione degli assegnatari in locazione degli alloggi tramite specifico Bando pubblico;
- e) considerato che in data 11 gennaio 2019 con atto del Dott. Diego Apostolo, Coadiutore del notaio Ciro de Vivo di Milano, la società ESSELUNGA S.P.A. ha conferito tramite apporto i 18 Alloggi oggetto del presente Bando al fondo comune di investimento immobiliare chiuso riservato ad investitori qualificati denominato "Housing Toscana" (il "Fondo" o "FHT") gestito dalla società INVESTIRE SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A. (l'"Operatore");
- f) In attuazione della propria determinazione n. 835 del 05/02/2019

Il Dirigente
Settore Politiche Sociali e Sociosanitarie

Rende Noto

Che è indetto un concorso pubblico allo scopo di consentire la formazione della graduatoria delle domande presentate dai partecipanti al presente Bando per la prima selezione degli assegnatari di n°18 alloggi di edilizia residenziale sociale di proprietà privata, situati in Livorno, in viale Petrarca angolo via Ferraris, in locazione a canone sostenibile (il "Bando").

Art. 1
Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al presente concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

- a)** possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea.
Possono accedere al presente Bando, in condizioni di parità con i cittadini italiani e comunitari anche:
- i cittadini stranieri, non aderenti all'Unione Europea, titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
 - i cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitino una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;
- b)** residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale sul territorio del Comune di Livorno da almeno 5 anni per il periodo immediatamente precedente alla data di pubblicazione del presente Bando;
- c)** avere un valore I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare, come definito dal successivo art. 2 del presente bando, determinato con i criteri di cui al regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n.159, non superiore ad € 35.000,00 e non inferiore € 13.000,00;
- d)** assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare sul territorio della Provincia di Livorno (è fatto salvo il caso in cui la vendita dell'alloggio posseduto sia perfezionata prima della sottoscrizione del contratto di locazione).
Possono comunque partecipare al Bando i titolari di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale al coniuge; in questo caso il Comune procederà all'ammissione della domanda in base alla documentata indisponibilità della proprietà. Possono inoltre partecipare al Bando i titolari pro quota dei sopra richiamati diritti reali.
- e)** assenza di precedente assegnazione in proprietà in regime di edilizia convenzionata e/o realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato in qualunque forma concesso dallo Stato, Regione o altro ente pubblico ad un componente del nucleo familiare, di alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare;
- f)** non essere stato sfrattato da alloggi ERP per morosità negli ultimi 5 anni;

g) non aver occupato abusivamente alloggi ERP negli ultimi 5 anni.

A pena di esclusione dal Bando, i predetti requisiti devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quelli previsti alle lettere c), d) e) f) g) anche da parte dei componenti del nucleo familiare anagrafico partecipante al Bando, alla data di pubblicazione del Bando e devono permanere fino alla stipula del contratto di locazione. I componenti del nucleo familiare stranieri, non aderenti all'Unione Europea, fermo restando quanto specificato all'art.2 e 3, devono comunque essere in possesso di regolare permesso di soggiorno.

Non costituiscono motivo di esclusione dal beneficio della locazione degli alloggi conseguenti gli esiti del presente Bando:

1. l'assegnazione di alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica, a condizione che la stessa sia formalmente risolta al momento della stipula del contratto di locazione e a condizione altresì che l'assegnatario sia in regola col pagamento del canone e non sia incorso in alcuna sanzione prevista dalle norme e da ogni altra disposizione di settore;
2. l'acquisto o l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio che sia stato espropriato o sia stato dichiarato inagibile dalle autorità competenti o perito senza dar luogo a risarcimento del danno;
3. l'aver fruito del contributo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della L. n. 431/1998.

Art. 2

Nucleo Familiare partecipante al Bando

Ai fini del presente Bando:

1. si definisce nucleo familiare la famiglia anagrafica costituita da una o più persone legate da vincoli di matrimonio, convivenza more uxorio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi o aventi finalità di reciproca assistenza morale o materiale, aventi dimora abituale nella medesima abitazione da almeno un anno come risultante dai registri dell'anagrafe comunale alla data di pubblicazione del Bando; è consentita la formazione di nuovi nuclei familiari per distacco dal nucleo familiare originario con accertamento dei requisiti soggettivi limitato al/ai componente/componenti che si staccano dal nucleo originario fatto salvo quanto stabilito all'art. 3 del presente Bando sull'applicazione dell'I.S.E.E.
2. i coniugi sono considerati appartenenti allo stesso nucleo familiare anche se residenti in abitazioni diverse, tranne i casi per i quali sia stata pronunciata separazione giudiziale o sia intervenuta l'omologazione della separazione da parte del tribunale o sia intervenuto in proposito un provvedimento dell'autorità giudiziaria;
3. per i soggetti la cui domanda di accesso ai benefici è motivata dalla intenzione di costituire un nuovo autonomo nucleo familiare (coppie di futura formazione), l'accertamento dei requisiti soggettivi avviene sempre in forma cumulativa ma prescindendo dai nuclei familiari di originaria appartenenza, salvo quanto stabilito all'art. 3 del presente Bando sull'applicazione dell'I.S.E.E.. A pena di decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione del contratto di locazione, il nuovo nucleo deve risultare anagraficamente costituito e dimostrato nelle forme di legge entro e non oltre i tre mesi successivi alla data di stipula del contratto.

Art. 3

I.S.E.E.

L'I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) utile ai fini del presente Bando di concorso deve risultare dall'attestazione rilasciata dall'INPS in corso di validità alla data di pubblicazione del Bando, oppure dall'attestazione successiva purché richiesta entro il termine di apertura del Bando di concorso. Ai sensi dell'art.10 comma 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n.159, è richiesta la presentazione di una attestazione ISEE aggiornata nel caso di variazioni anagrafiche intervenute alla data di pubblicazione del Bando.

Nel caso di nuclei familiari non ancora formati alla data di pubblicazione del Bando di concorso, il valore I.S.E.E. di riferimento è quello del nucleo familiare di origine anche in caso di più soggetti ed il cui valore rispettivo deve comunque essere corrispondente a quello indicato all'art. 1 comma c) del presente Bando ai fini dell'ammissibilità della domanda. Ai fini della collocazione in graduatoria si farà riferimento al valore ISEE del nucleo familiare di provenienza del soggetto richiedente.

Il coniuge non legalmente separato, anche se non residente, deve risultare nella attestazione dell'I.S.E.E. e i suoi dati anagrafici devono essere dichiarati nella domanda di partecipazione al presente Bando; qualora alla data di pubblicazione del Bando fosse in atto un procedimento di separazione legale, i dati dovranno essere ugualmente indicati, con riserva di presentare successivamente, e comunque entro i termini per fare opposizione alla graduatoria ai sensi del successivo art. 4 del presente Bando, una dichiarazione attestante l'intervenuta sentenza di separazione oppure omologa dal Tribunale. In tal caso i requisiti soggettivi di cui all'art. 1 del presente Bando, diversi dal punto c (I.S.E.E.), saranno valutati escludendo il coniuge dal nucleo familiare partecipante al Bando.

Art. 4

Formazione e pubblicazione della graduatoria

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei richiedenti, verificandone la completezza e la regolarità secondo le disposizioni del presente Bando.

Inoltre provvede ad assegnare una posizione in graduatoria a ciascuna domanda regolarmente presentata, come definita al successivo art.5.

Il Comune di Livorno, entro i 30 giorni successivi al termine fissato nel Bando per la presentazione delle domande, procede all'adozione della graduatoria provvisoria la quale, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del funzionario responsabile del procedimento, è immediatamente pubblicata per 15 giorni consecutivi all'albo "on line" del Comune di Livorno, secondo le normative previste. Il termine sopra indicato per l'istruttoria (30 giorni) potrà essere prorogato di ulteriori 30 giorni in relazione al numero delle domande presentate.

Gli interessati possono presentare opposizione al Comune di Livorno nei 15 giorni di pubblicazione della graduatoria provvisoria.

Entro 15 giorni dalla scadenza per la presentazione dei ricorsi, il Responsabile del Procedimento decide sulle opposizioni, a seguito di valutazione dei documenti pervenuti entro i termini per l'opposizione, purché relativi a condizioni possedute alla data di pubblicazione del Bando e dichiarate nella domanda.

Entro lo stesso termine il Responsabile del Procedimento formula la graduatoria definitiva, che verrà pubblicata per 15 giorni consecutivi all'albo "on line" del Comune, secondo le normative previste.

La graduatoria definitiva sarà trasmessa all'Operatore degli alloggi di cui al presente Bando unitamente all'elenco delle domande selezionate con i criteri stabiliti al successivo art.5.

Art. 5

Criteri di selezione delle domande e quote di riserva

Le domande correttamente presentate saranno ordinate in ordine crescente dando precedenza ai valori più bassi dell'I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente).

In caso la parità persista, l'ordine finale dei concorrenti in graduatoria verrà stabilito in base alla data di nascita del richiedente, dando priorità alla maggiore anzianità anagrafica e, nel caso la parità persista ulteriormente, l'ordine della graduatoria sarà stabilito dal Responsabile del Procedimento mediante apposito sorteggio.

All'interno della graduatoria, così come si sarà formata sulla base dei criteri sopra esposti, saranno evidenziate le domande di coloro per i quali è stabilita una quota di riserva di alloggi.

Sono stabilite le seguenti quote di riserva di alloggi:

a) n.6 alloggi sono destinati ai primi 6 nuclei familiari con almeno un componente invalido o portatore di handicap. La condizione di handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite sarà riconosciuta sulla base dalla certificazione rilasciata dall'Azienda UsI territorialmente competente prima della data di pubblicazione del Bando di Concorso. Qualora il richiedente non sia ancora in possesso di tali certificati, deve essere allegata alla domanda copia della relativa richiesta. La certificazione potrà quindi essere prodotta anche successivamente, non appena in possesso del richiedente, ma, comunque, entro i termini stabiliti per l'opposizione alla Graduatoria Provvisoria.

b) n.6 alloggi sono destinati a giovani coppie con o senza figli. Per giovane coppia si intende un nucleo familiare già costituito o di nuova formazione dove almeno un componente non abbia superato i 35 anni alla data di pubblicazione del Bando. Come previsto all'art.2 del presente Bando, a pena di decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione del contratto di locazione, il nuovo nucleo deve risultare anagraficamente costituito e dimostrato nelle forme di legge entro e non oltre i tre mesi successivi alla data di stipula del contratto di locazione.

I restanti n.6 alloggi saranno assegnati progressivamente ai nuclei familiari che non siano stati selezionati per una condizione di riserva.

Qualora il concorrente si collochi in posizione favorevole per l'assegnazione attraverso più di una condizione di riserva, l'assegnazione sarà effettuata in base alla quota di riserva elencata in posizione inferiore, in modo tale da favorire lo scorrimento della graduatoria speciale relativa alla quota di riserva collocata in posizione superiore.

Nel caso di perdita del requisito di priorità al momento dell'assegnazione, il concorrente non avrà diritto all'assegnazione attraverso la quota di riserva ma la domanda resterà collocata in graduatoria per partecipare all'assegnazione degli alloggi non soggetti alle quote di riserva.

Nel caso in cui le domande ammesse in graduatoria non esauriscano, per ogni categoria di riserva, gli alloggi loro spettanti, si considera l'ordine crescente della graduatoria.

Art. 6

Scelta degli alloggi e mantenimento in graduatoria

Gli alloggi saranno progressivamente proposti dall'Operatore ad ogni concorrente seguendo l'ordine generale di graduatoria determinato dall'ammontare dell'ISEE, nel rispetto delle quote di riserva previste all'art.5.

Ogni concorrente potrà scegliere sull'intero pacchetto di alloggi non ancora soggetto a scelte precedenti avvalendosi della priorità data dalla collocazione in graduatoria e dalla appartenenza ad una categoria beneficiaria della riserva.

Il concorrente, in caso di rinuncia per qualsiasi motivo all'alloggio/agli alloggi proposti, sarà cancellato dalla graduatoria.

Art. 7

Validità della graduatoria

La graduatoria definitiva avrà efficacia per tre anni decorrenti dalla data della sua pubblicazione all'albo online e sarà utilizzata dall'Operatore per la prima locazione dei 18 alloggi oggetto del presente Bando di concorso, e per la successiva locazione dei medesimi alloggi, in caso di cessazione, per qualsiasi motivo, nei tre anni di efficacia della graduatoria, del rapporto locativo originario.

Decorsi i tre anni di efficacia della graduatoria definitiva, l'individuazione degli assegnatari degli alloggi in locazione è disciplinata dall'art.6 della Convenzione.

Qualora, nel periodo di validità della graduatoria, si rendano disponibili alloggi di proprietà pubblica, da assegnare in locazione a canone sostenibile, il Comune di Livorno si riserva la facoltà di attingere per la selezione dei locatari dalla graduatoria derivante dal presente Bando.

Art. 8

Contratto di locazione, canone di locazione e caratteristiche alloggi

Gli alloggi di proprietà privata sono concessi in locazione dall'Operatore, a canone sostenibile ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale n°708 del 25 agosto 2014, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L. n. 431/98, nonché ai sensi della Convenzione.

I contratti di locazione dovranno avere durata minima di tre anni e saranno rinnovati a norma di legge (art.2 commi 3 e 5 Legge 431/1998) ed ai sensi dell'art.4 della succitata Convenzione.

Tutti i componenti del nucleo familiare sono obbligati in solido al pagamento di quanto dovuto per la conduzione dell'alloggio e al rispetto dei vincoli e delle condizioni conseguenti all'ottenimento del beneficio.

Le altre norme contrattuali sono regolate dall'Allegato A della Deliberazione della Giunta regionale n°708 del 25 agosto 2014, dalla L. n. 431/98 nonché dalla Convenzione.

L'accesso e la permanenza negli alloggi ottenuti sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto di locazione.

Il canone di locazione sostenibile è determinato con le modalità previste all'art. 4 della succitata Convenzione; il canone unitario è stabilito in €4,92 per mq di superficie dell'alloggio calcolata come previsto al pt.4.3 della medesima Convenzione.

Il canone annuo è soggetto a revisione annuale ai sensi dell'art.4 della Convenzione succitata.

Al canone di locazione occorre aggiungere gli oneri condominiali accessori, l'IVA e/o l'imposta di registro laddove applicabili.

Gli alloggi concessi in locazione risultano composti da ingresso/sala, cucina abitabile, ripostiglio, bagno con finestra, disimpegno, 1 camera matrimoniale e 1 camera singola, terrazza esterna o patio al piano terra e posto auto pertinenziale esterno a raso, Il riscaldamento è centralizzato; l'ascensore è presente. Gli alloggi sono dichiarati accessibili e privi di barriere architettoniche. Gli alloggi sono in classe energetica A.

Gli alloggi sono concessi in locazione per un canone mensile di Euro 340,00 (euro trecentoquaranta/00), oltre IVA di legge, ad oggi con aliquota applicabile del 10%, spese di registrazione del contratto di legge e oneri accessori, ad oggi stimati in via preliminare in quota mensile in acconto di Euro 80 (euro ottanta/00 da conguagliare al termine dell'esercizio e da aggiornare a consuntivo in relazione ai consumi idrici/riscaldamento ecc).

Art. 9

Autocertificazione dei requisiti e documentazione obbligatoria

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti e delle condizioni per la partecipazione al presente Bando, mediante le dichiarazioni previste dal modulo di domanda. In fase di istruttoria, nel caso di dichiarazioni ritenute erranee o incomplete, il Comune di Livorno provvederà a richiedere il rilascio di nuove dichiarazioni integrative o di rettifica. L'esistenza e la validità dell'attestazione ISEE, come risultante dalla banca dati INPS, è verificata d'ufficio in caso di sola autocertificazione.

Nell'attestazione ISEE non dovranno essere presenti omissioni/difformità pena l'inammissibilità della domanda di partecipazione.

La condizione di handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite sarà riconosciuta sulla base della certificazione rilasciata dall'Azienda Usl Territorialmente competente (Commissione medica per l'accertamento dell'Invalidità e dell'Handicap) da allegare in copia alla domanda di partecipazione al Bando.

Art. 10

Termini di presentazione delle domande

Per la presentazione delle domande il periodo di apertura del Bando di concorso è fissato dal 11 febbraio 2019 al 12 aprile 2019 compresi.

Art. 11

Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al presente Bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti da Comune di Livorno. I moduli di domanda verranno distribuiti dal Comune di Livorno presso l'Ufficio Programmazione e Servizi per il Fabbisogno Abitativo, via Pollastrini n. 1, e presso le sedi dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico, nei giorni e nell'orario di apertura al pubblico. Il modulo scaricato dal sito della Rete Civica www.comune.livorno.it dovrà essere sottoscritto dal richiedente in ognuna delle pagine di cui è composto.

Le domande relative al presente Bando di concorso, debitamente sottoscritte e provviste di marca da bollo da Euro 16,00, devono essere corredate da tutta la necessaria ed idonea documentazione, e indicare l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

Le domande dovranno pervenire al Comune di Livorno **esclusivamente** nelle forme di seguito indicate:

- 1) Consegna a mano presso l'Ufficio Programmazione e Servizi per il Fabbisogno Abitativo del Comune di Livorno, ubicato in Via Pollastrini, 1 – Piano secondo.

Orario Ufficio gg feriali:

Lunedì e Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Martedì e Giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30

- 2) Spedite con raccomandata postale A.R. indirizzata a: Comune di Livorno, Ufficio Programmazione e Servizi per il Fabbisogno Abitativo – Via Pollastrini, 1 – 57123 – LIVORNO (LI). In questo caso per il rispetto dei termini di presentazione di cui sopra fa fede il timbro apposto dall'ufficio postale accettante al momento della spedizione del plico.

In questo caso la domanda deve essere debitamente sottoscritta nelle parti indicate nel modulo e deve essere corredata di marca da bollo da fotocopia di un documento d'identità del richiedente.

La mancata sottoscrizione della domanda costituisce causa non sanabile di esclusione dalla graduatoria.

- 3) Inviare tramite PEC alla casella di Posta Elettronica Certificata del Comune di Livorno: comune.livorno@postacert.toscana.it

In questo caso per il rispetto dei termini di presentazione di cui sopra fa fede l'orario di spedizione del file. L'Amministrazione effettuerà la verifica della provenienza, integrità e leggibilità dei documenti inviati. La domanda deve essere debitamente sottoscritta nelle parti indicate nel modulo e deve essere corredata di marca da bollo e da fotocopia di un documento d'identità del richiedente.

La mancata sottoscrizione della domanda costituisce causa non sanabile di esclusione dalla graduatoria.

La domanda potrà essere consegnata anche tramite terze persone, purché essa sia debitamente sottoscritta, corredata di marca da bollo e vi sia allegata fotocopia di un documento d'identità valido del richiedente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 12

Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni, l'Amministrazione Comunale si riserva di procedere in ogni momento ad idonei controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai partecipanti, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso e confrontandole con quelle risultanti dagli archivi, compresi quelli informatici, dell'Agenzia delle Entrate, dell'INPS e delle altre Pubbliche Amministrazioni. Ai fini dell'attuazione dei controlli predisposti, l'Amministrazione, nel rispetto dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000, può richiedere ai partecipanti idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, rese al fine di ottenere indebitamente la locazione di un alloggio oggetto del presente Bando, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni, l'Amministrazione Comunale procederà alla cancellazione dalla graduatoria ed alla denuncia all'Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali conseguenti dandone idonea informazione alla proprietà affinché proceda alla risoluzione di diritto del contratto di locazione eventualmente stipulato.

Art. 13

Informativa ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679

In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Regolamento U.E. 2016/679, il Comune di Livorno fornisce le seguenti informazioni agli utenti in merito all'utilizzo dei dati personali.

Il titolare del trattamento è il Comune di Livorno, Piazza del Municipio 1, 57123 Livorno, Tel. 0586/820111 (centralino) – PEC: comune.livorno@postacert.toscana.it

Il responsabile della protezione dei dati (R.D.P.) è il Segretario Generale (Ordinanza del Sindaco n.148 del 25/05/2018)

Il Titolare tratta i dati personali, qualificabili come qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, mediante una o più operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. A norma dell'art. 6 del Regolamento U.E. 2016/679 il trattamento è lecito solo se ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;
- b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
- c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
- d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica;
- e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
- f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore.

I dati personali sono trattati secondo le specifiche finalità previste dai singoli procedimenti amministrativi. La finalità del trattamento è definita dalle fonti normative che disciplinano i singoli procedimenti.

I dati personali acquisiti in relazione al presente Bando saranno messi a disposizione dell'Operatore esclusivamente ai fini del presente procedimento e nell'interesse dell'interessato.

I dati personali acquisiti saranno conservati per un periodo di tempo strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni istituzionali e dei procedimenti e per il rispetto delle norme previste dalla normativa vigente per la conservazione degli atti e dei documenti della P.A. ai fini archivistici.

L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali e la loro eventuale rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento. L'interessato ha altresì il diritto alla portabilità dei dati.

L'interessato ha sempre diritto alla revoca del consenso prestato. In questo ultimo caso, la revoca del consenso al trattamento dei dati da parte dell'interessato non pregiudica la liceità dei trattamenti effettuati fino alla revoca.

L'interessato ha facoltà di proporre reclamo all'autorità di controllo come da previsione normativa ex art. 13, paragrafo 2, lettera d, del Regolamento U.E. 2016/679

Il Titolare del trattamento deve informare l'interessato se la comunicazione dei dati è richiesta dalla legge e delle possibili conseguenze per la mancata comunicazione di tali dati. (art. 13, paragrafo 2, lettera e Regolamento U.E. 2016/679)

Art. 14

Norma finale

Il Responsabile del procedimento, finalizzato alla formazione della graduatoria per la prima selezione degli assegnatari degli alloggi in locazione a canone sostenibile di cui al presente Bando è individuato nella Responsabile Ufficio Programmazione e Servizi per il Fabbisogno Abitativo, dott.ssa Elisabetta Cella.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare alla L. n. 431/1998, alla Deliberazione della Giunta regionale n°708 del 25 agosto 2014 e alla Convenzione del 19 dicembre 2018 stipulata tra il Comune di Livorno e la ESSELUNGA S.P.A.

Livorno, 05/02/2019

Il Dirigente
Settore Politiche Sociali e Sociosanitarie
Dott. Lorenzo Patania

Documento firmato digitalmente dal Dirigente Settore Politiche Sociale e Sociosanitarie, dott. Lorenzo Patania